

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	430
Data del provvedimento	30-11-2020
Oggetto	
Contenuto	ADESIONE A PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – PERIODO 01.05.2020-30.04.2023 – C.I.G. MASTER 823241863E – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG DERIVATO 85301717CA.

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	ADESIONE A PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – PERIODO 01.05.2020-30.04.2023 – C.I.G. MASTER 823241863E – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG DERIVATO 85301717CA.

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA
IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Premesso che:

- la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni che al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;
- l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii. che definisce le Società della salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella L.R. n. 40/2005 parte nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. 23/2019 con la quale:

- è stata approvata l'adesione alla procedura di gara, per l'individuazione di una agenzia interinale per assunzione di lavori somministrati, in centrale di committenza;
- è stata individuata la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa quale ente capofila e gestore delle procedure di gara;
- è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e la Società della Salute Pistoiese per l'indizione della gara d'appalto avente a oggetto l'affidamento della gestione della procedura aperta per la selezione di un'agenzia interinale per l'assunzione di lavoratori somministrati per il periodo 01.03.2020-28.02.2023;

Dato atto che è stata firmata la Convenzione tra la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e la Società della Salute Pistoiese per l'indizione della gara d'appalto avente ad oggetto la selezione di una agenzia interinale per assunzione di lavoratori somministrati per il periodo 01.05.2020-30.04.2023;

Premesso che la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa con Determina del Dirigente n.39/2020 ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria per la SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO IN MODALITA' CENTRALE DI COMMITTENZA - PERIODO 01/05/2020-30/04/2023 - C.I.G. Codice Identificativo Gara [823241863E];

Vista la nota prot. 8346/2020 con la quale la Sds Empolese Valdarno Valdelsa ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura con determina n. 170/2020 a favore Etjca S.p.a. con sede legale in 20145 Milano (MI), Corso Sempione n.39, C.F. e P.IVA n. 12720200158, per l'importo di € 6.785.231,07;

Preso atto della nota prot. 10267/2020 (atti Prot. n. 3922 del 12/11/2020) con la quale si procede:

- a comunicare la ripartizione dell'importo contrattuale annuale che corrisponde, per questo Ente, al netto pari a € **1.543.956,36** più IVA al 22% sul margine di agenzia, di € 3.979,61, per un totale di € 1.547.935,97;
- a comunicare l'avvio del servizio in data lunedì 01/12/2020;
- ad inviare lo schema contrattuale **Allegato A** - da firmare entro il 30 novembre - tra la Società della Salute Pistoiese e l'aggiudicatario Etjca S.p.a.;

Considerato che il periodo contrattuale va dal 01/12/2020 al 30/11/2023 comprensivo di ripetizione dei servizi analoghi, l'importo di nostra spettanza può essere così suddiviso:

ANNUALITÀ	IMPORTO NETTO € 1.543.956,36	IMPORTO CON IVA AL 22% SUL MARGINE DI AGENZIA € 1.547.935,97
Anno 2020	€ 42.887,67	€ 42.998,22
Anno 2021	€ 514.652,12	€ 515.978,65
Anno 2022	€ 514.652,12	€ 515.978,65
Anno 2023	€ 471.764,44	€ 472.980,43

Dato atto che:

- tale spesa trova copertura nel Bilancio economico di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 a scorrimento del Consorzio SdS con imputazione sul conto "Lavoro interinale area non sanitaria – 13.02.182330";
- con riferimento all'appalto in oggetto è stato acquisito apposito CIG Master 823241863E - CIG DERIVATO 85301717CA - per l'importo di € 1.543.956,36, oltre IVA al 22% sul margine di agenzia;

Dato atto, altresì, che si rende necessario procedere:

- all'approvazione dello schema contrattuale secondo quanto già approvato dalla Sds Empolese Valdarno Valdelsa in sede di gara (Allegato A);
- alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nella persona del dr. Daniele Mannelli, e del Direttore dell'Esecuzione (DEC), nella persona della dott.ssa Marta Tempestini;

Dato atto, inoltre, che:

- le informazioni relative alla spesa oggetto del presente provvedimento sono pubblicate sul sito dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- in relazione all'adozione del presente provvedimento non sussistono per il sottoscritto, quale Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. **DI DARE ATTO** dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto avente ad oggetto l'affidamento della gestione della procedura aperta per la selezione di un'agenzia interinale per assunzione di lavoratori somministrati per il periodo 01.03.2020-28.02.2023, disposta dalla Sds Empolese Valdarno Valdelsa con determina n. 170/2020 a favore dell'aggiudicatario Etjca S.p.a. per l'importo di € 6.785.231,07;

2. **DI DARE ATTO** che l'importo contrattuale assegnato a questo Ente ammonta ad € 1.543.956,36 più IVA al 22% sul margine di agenzia, di € 3.979,61, per un totale di € 1.547.935,97 così suddivisa:

ANNUALITÀ	IMPORTO NETTO € 1.543.956,36	IMPORTO CON IVA AL 22% SUL MARGINE DI AGENZIA € 1.547.935,97
Anno 2020	€ 42.887,67	€ 42.998,22
Anno 2021	€ 514.652,12	€ 515.978,65
Anno 2022	€ 514.652,12	€ 515.978,65
Anno 2023	€ 471.764,44	€ 472.980,43

3. **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel Bilancio economico di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 a scorrimento del Consorzio SdS con imputazione sul conto "Lavoro interinale area non sanitaria - 13.02.182330";
4. **DI DARE ATTO** che con riferimento all'appalto in oggetto è stato acquisito apposito CIG Master 823241863E - CIG DERIVATO 85301717CA;
5. **DI DARE ATTO** dell'avvio del servizio in data 01/12/2020 fino al 30/11/2023, comprensiva di ripetizione servizi analoghi;
6. **DI APPROVARE** lo schema di contratto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale **Allegato A**;
7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., è il Direttore della Società della Salute dr. Daniele Mannelli;
8. **DI NOMINARE**, quale "Direttore dell'Esecuzione" (DEC) per l'affidamento del servizio di supporto all'organizzazione del servizio, la dott.ssa Marta Tempestini;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione sul sito del Consorzio :
- o ai sensi dell'art. 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'invio, all'operatore economico interessato delle comunicazioni in merito alla presente procedura di gara;
 - o la trasmissione del presente atto alla Sds Empolese Valdarno Valdelsa;
 - o ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm.ii. la pubblicazione dei dati individuati alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Consorzio alla sezione - Bandi di gara e contratti.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

REP. n. _____ del _____

**CONTRATTO PER LA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO - PERIODO 01.05.2020-30.04.2023 - C.I.G. Master
[823241863E] - C.I.G. Derivato [_____]**

L'anno duemila_____, addì _____ (_____) del mese di novembre presso la
Sede della Società della Salute Pistoiese, Viale Matteotti n.35 – 51100 Pistoia
(PT)

SONO COMPARI

Da una parte:

La Società della Salute Pistoiese, di seguito SdS, rappresentata nella persona del
Direttore Daniele Mannelli nato a Pistoia il 09/03/1973, codice fiscale
MNNDNL73C09G713G e domiciliato per la sua carica presso Viale Matteotti 35
- 51100 Pistoia (PT), il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di
Direttore e Legale Rappresentante, in rappresentanza e per conto della SdS
Pistoiese, codice fiscale 90048490479 ;

dall'altra parte:

Etjca S.p.a. con sede in Milano, Corso Sempione n.39, iscritta all'albo Agenzie
per il lavoro sez. 1 art.2 comma 1 D.M. 23.12.2003 al num. Prot. 1309/SG,
corrispondente al codice fiscale e alla partita I.V.A., nella persona del Sig.
Crivellin Guido, nato a Anguillara veneta (PD) il 21/01/1950 e residente a Milano
in Via Valassina n.24, in qualità di Rappresentante legale, autorizzato a
rappresentare legalmente Etjca S.p.a., domiciliato per la carica presso la sede
sociale di cui in epigrafe, munito dei poteri necessari al compimento del presente
atto in forza del vigente statuto sociale;

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta n. 31 del 15.11.2019 è stato approvato uno schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura aperta per la selezione di una agenzia interinale per assunzione di lavoratori somministrati con individuazione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa quale ente capofila operante come centrale di committenza per le altre SdS associate;
- che lo schema di accordo è stato approvato da tutti gli enti aderenti alla Centrale di Committenza come di seguito individuati:

Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest

Società della Salute Pratese
Società della Salute Pistoiese
Società della Salute della Valdinievole
Società della Salute del Mugello

- che sono stati sottoscritti gli accordi con i soggetti di cui sopra e che tali accordi sono conservati agli atti della presente procedura;
- che con determinazione dirigenziale n. 39 del 06.03.2020 sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori;
- che con determinazione n. 170 del 16.09.2020 esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti di Etjca S.p.a., come sopra identificato;
- che Etjca S.p.a. è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti che si instaurano fra la SdS Pistoiese e Etjca S.p.a., che si fa carico della gestione della **SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - PERIODO 01.05.2020-30.04.2023 - C.I.G. Codice Identificativo Gara [823241863E]**

nel rispetto delle forme e degli obiettivi sanciti nel Disciplinare di Gara (All.A), nel Capitolato di Gara (All.B) e nel Progetto (All.C) non materialmente allegati al presente atto ma firmati dalle parti contestualmente alla stipula del presente atto in segno di piena accettazione.

Art. 2 – Gestione dei servizi e obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto dell'appalto, dettagliate nel Capitolato Speciale e nel Progetto di Gestione con idonea organizzazione. Il personale adibito ai servizi e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nel Progetto presentato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il referente del servizio per il soggetto gestore è _____ e per le SdS il Responsabile Unico del Procedimento è _____ ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è_____.

Il soggetto gestore assicura la tempestiva comunicazione al Referente del Servizio di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito all'erogazione del servizio;
- nominativo dei responsabili

Il soggetto gestore garantisce, nei confronti del proprio personale operante sul progetto, il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dal 01.12.2020 al 30.11.2023. L'eventuale recesso verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite lettera raccomandata A/R con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima.

Art. 4 - Determinazione dell'importo contrattuale

Il quadro economico è quello previsto dal Disciplinare di Gara. Le SdS corrisponderà l'importo di Euro 1.543.956,36 (Euro unmilione cinquecento quarantatremilanovecentocinquantesi/36) oltre iva al 22% solo sul margine di agenzia per euro 3.979,61 (Euro tremilanovecentosettantanove/61) per complessivi euro 1.547.935,97 (Euro unmilione cinquecento quarantasettemilanovecentotrentacinque/97). Il soggetto gestore rimetterà alla SDS regolare fattura per i servizi di competenza. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e dovranno essere allegati alla fatturazione mensile i prospetti per il riscontro della fatturazione stessa; il pagamento, previo riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse.

sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dal soggetto gestore alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. Il soggetto gestore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

A tal fine il soggetto gestore dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a _____, alle transazioni relative al presente contratto è il seguente: _____

e che le persone che operano su di essi sono:

_____, nat__ a _____ il _____ e residente a _____, _____

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 6 - Verifiche di conformità

Le prestazioni oggetto della gestione saranno soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e termini contenuti nella documentazione di gara e nel contratto. Le verifiche di conformità riguarderanno:

- l'accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con i documenti giustificativi e con le risultanze di fatto (controllo tecnico-contabile);
- la valutazione della conformità tecnico-funzionale della prestazione richiesta in relazione alle modalità, termini e condizioni stabilite.

Le verifiche tecnico-funzionali verranno effettuate con le seguenti caratteristiche:

- con cadenza periodica prevedendo almeno n. 2 (due) controlli annuali da effettuare nel corso della gestione;
- l'attività di verifica sarà espletata di norma attraverso apposite riunioni/visite indette oltre che per la valutazione della conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto anche per il monitoraggio dell'andamento/realizzazione di quanto riportato nel Progetto di Gestione;
- l'attività di verifica potrà essere espletata anche attraverso il ricorso all'acquisizione di certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di carattere analogo provenienti da Enti o Istituti (a ciò autorizzati) attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

I controlli/visite verranno effettuati in contraddittorio con l'esecutore e di tali controlli verrà redatto apposito verbale. Resta salva l'applicazione delle penalità nelle forme e termini indicati al successivo art. 7.

Art. 7 – Danni, penalità e risoluzione

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni dalla data della notifica per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui l'Agenzia non risponda, non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa o le controdeduzioni presentate dall'Agenzia non venissero ritenute idonee, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nella tabella sottostante, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Delle penali applicate sarà data contestuale comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC e alla Stazione Appaltante (SdS Capofila). Gli importi corrispondenti verranno decurtati dalle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dalle Aziende interessate. In caso di assenza di fatture emesse, o

di importo non sufficiente, la somma relativa alle penali sarà trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. Tale operazione sarà svolta dalla Stazione Appaltante (SdS Capofila).

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Agenzia, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Il direttore dell'esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (RES) in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato; qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto attuativo (di somministrazione), l'Amministrazione Contraente, su proposta del responsabile del procedimento (RES) dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'Azienda potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

VIOLAZIONE	PENALITA'
Fornitura di personale non in possesso dei requisiti di cui al Capitolato Speciale di Gara	Perdita del relativo compenso, penale di Euro 500,00 e risoluzione della singola missione
Ritardo di presa in servizio del lavoratore	€ 150 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia
Ritardo nella risposta alla richiesta di	€ 150 per ogni giorno di ritardo

fornitura	rispetto a quanto previsto dal Capitolato
Omessa sostituzione del prestatore di lavoro a norma di quanto previsto dal Capitolato	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Ritardo sostituzione in caso di dimissioni del prestatore di lavoro a norma di quanto previsto dal Capitolato	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari	Da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze
Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo	<p>Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..</p> <p>L'amministrazione procederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore.</p> <p>In caso di mancata copertura dei turni, senza giustificato motivo (es. recesso/abbandono del servizio senza preavviso)</p> <p>Penale pari a € 20/ora per tutti i turni scoperti fino alla sostituzione dell'operatore mancante.</p>

Mancata partecipazione dell'appaltatore all'attività di verifica da parte dell'organo tecnico relativamente all'applicazione della clausola sociale - ad evento	€ 500,00
---	----------

Art. 8 – Rispetto del D.Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

La SDS e il soggetto gestore promuovono la cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pur in assenza di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il soggetto gestore si farà parte attiva e diligente nell'applicazione della normativa citata attivando l'eventuale e necessaria collaborazione con i singoli datori di lavoro Aziendali.

Art. 9 – Coperture assicurative

L'Impresa dovrà effettuare il servizio con diligenza, nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicati nella documentazione di gara e nel Contratto E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lei affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lei o al personale da essa dipendente. A tal fine assumerà in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente arrecati a persone o beni, tanto alla Stazione Appaltante che a terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente procedura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad essa riferibili, ed imputabili a colpa dei propri operatori anche se eseguite da parte di terzi.

La Stazione Appaltante è esonerata inoltre da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, comprese le attività *in itinere*, che dovessero accadere al personale impiegato dal soggetto gestore, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio. Pertanto l'aggiudicatario dovrà contrarre idonea assicurazione, per un periodo pari alla durata del contratto

stesso, contro i rischi inerenti ogni fase di esecuzione dei servizi previsti da presentare alla Stazione Appaltante antecedentemente alla stipula del contratto.

Dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) e per i prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte per un massimale di 1 milione di Euro.

Dovrà inoltre essere prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a Terzi che al personale dipendente del gestore, durante lo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Aggiudicatrice sarà sollevata ed indenne da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, derivante dall'attività oggetto dell'appalto e rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'Amministrazione aggiudicatrice dovrà inoltre essere inserita nel novero dei Terzi.

Art. 10 - Diffida e risoluzione del contratto

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di **risolvere il contratto** nei confronti del Fornitore contestato, con le modalità di seguito indicate, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Restano fermi tutti gli altri casi specificatamente elencati dal presente Disciplinare.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante, l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante, in qualità di titolare della Convenzione, potrà applicare penali all'affidatario fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare della Convenzione, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

Tuttavia la Stazione Appaltante qualifica **grave inadempimento** delle obbligazioni di cui alla presente convenzione l'applicazione di penalità, nel caso di contestazioni reiterate e/o plurime da parte delle singole Amministrazioni contraenti, relativamente al ritardo della presa in servizio del lavoratore e omessa sostituzione del prestatore previsti dal presente capitolato; in tali casi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione nei confronti del fornitore contestato, ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dunque, alle condizioni ivi previste.

Sono fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 108 e 110 del D.L.gs 50/2016 ss.mm.ii. La Stazione Appaltante potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alle stesse Amministrazioni Contraenti.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del fornitore nell'esecuzione del servizio/fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio/fornitura. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati al fornitore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere il servizio/fornitura. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione Contraente potrà **risolvere di diritto il contratto** mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa del fornitore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, procede con l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 12.

Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni.

Oltre i casi già previsti i contratti potranno essere risolti nei casi sotto indicati:

- a) L'Amministrazione Capofila deve essere informata da ciascuna Amministrazione contraente che abbia applicato, in un periodo di 12 mesi, al Fornitore penalità per tre inadempienze/ritardi come definite dal presente Capitolato e potrà procedere con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di un'ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell'art.108 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. risoluzione del relativo contratto.
- b) Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo contratto come grave inadempimento; al

verificarsi della suddetta ipotesi comunica all'Amministrazione Capofila la quale potrà procedere ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto ove le contestazioni avvengano da almeno due Amministrazioni;

c) L'Amministrazione capofila potrà procedere con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data di avvio prevista nel contratto;
- accertato impiego di personale in assenza dei requisiti previsti o concordati;
- mancata sostituzione di uno o più lavoratori che non hanno superato il periodo di prova.

d) L'Amministrazione capofila procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti.

In caso di risoluzione, si procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 11 – Cauzione definitiva

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito la polizza fideiussoria, n. 01000048426 emessa da S2C Spa – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 20.10.2020, per l'importo di Euro 339.261,55 (Euro trecentotrentanovemilduecentosessantauno/55). Le parti danno atto che l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% essendo l'Impresa affidataria munita di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9001/2015. La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del presente atto.

Art. 12 – Privacy

In riferimento alle norme tecniche e organizzative del trattamento dei dati con riferimento al D. Lgs. n. 101/2018 e al nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Responsabile del trattamento di Etjca S.p.a., autorizzato dal Titolare, procede relativamente alla presente convenzione alla nomina del responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato GDPR. La nomina di tale responsabile esterno viene tempestivamente comunicata alla SdS Empolese Valdarno Valdelsa a cui dovrà essere comunicata anche ogni eventuale variazione o sostituzione.

Art. 13 – Rispetto del Codice di Comportamento

Il soggetto gestore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa, sottoscritto per accettazione in fase di gara. La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Impresa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto della SdS al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 14 - Imposta di registro e di bollo

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Risulta _____ dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972.

Art. 15 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Pistoia, lì

Per la Società della Salute Pistoiese _____

Per il soggetto gestore Etjaca S.p.a. _____

Le parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile, le condizioni del presente Contratto indicate agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10.

Per la Società della Salute Pistoiese _____

Per il soggetto gestore _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 430 del 30-11-2020

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 30-11-2020 al 15-12-2020

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 30-11-2020**